

Art. 351 Procedura davanti al giudice dell'esecuzione

¹ Riguardo alla prestazione dovuta, l'obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.

² Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell'esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l'articolo 344 capoverso 2.
